

Prot. n. 7211 del 21/04/2020
Il Presidente

Al Presidente del Consiglio regionale
Stefano ALLASIA

p.c. Al Presidente della Giunta regionale
Alberto CIRIO

SEDE

OGGETTO: Parere in ordine al disegno di legge n. 83 "Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2020".

Egregio Presidente,

Le comunico che il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 21 aprile 2020, ha espresso, a maggioranza dei presenti, parere favorevole condizionato in ordine al disegno di legge n. 83 "Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2020".

A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione.

L'occasione mi è gradita per porgerLe i migliori saluti.

*Davide CROVELLA
(firmato in originale)*

AJ/SS/AB/CD

Prot. n. 7211 del 21/04/2020

Deliberazione n. 18 del 21 aprile 2020

Parere in ordine al disegno di legge n. 83 "Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2020".

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

- Visto l'articolo 11 della l.r. 7 agosto 2006, n. 30 "Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)";
- Considerato che in data 27 febbraio 2020 è pervenuta al CAL la richiesta di parere in ordine al disegno di legge n. 83 "Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2020";
- Preso atto della sospensione dei termini disposta dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale a seguito dell'emergenza epidemiologica in atto e della conseguente ripresa dell'attività in modalità telematica, in analogia con le sedute dell'Aula consiliare;
- Preso atto dell'istruttoria svolta dall'ufficio di presidenza e viste le osservazioni pervenute da ALI Piemonte, Città Metropolitana, ANPCI, ANCI Piemonte e UNCEM;
- Rilevato che il disegno di legge si colloca nell'ambito degli strumenti di programmazione finanziaria 2020-2022 e reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle varie amministrazioni e modificando alcune leggi contenenti specifiche discipline di settore;
- Rilevato che l'articolo 2 del ddl prevede la soppressione della lettera e), comma 2, dell'articolo 6 della l.r 1/2004, facendo venir meno, in ambito di funzioni comunali, le "funzioni amministrative relative all'autorizzazione, alla vigilanza e all'accreditamento dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale o semiresidenziale", discostandosi, tra l'altro, da quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 328/2000 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", rendendo pertanto necessario un confronto sul tema con i comuni, al fine di analizzare le realtà presenti sui vari territori e poter gestire al meglio le attività connesse alle menzionate funzioni;
- Considerata, inoltre, la necessità di mantenere la componente sociale all'interno delle commissioni di vigilanza sulle suddette strutture;
- Rilevata l'opportunità che l'articolo 8, il quale interviene sul comma 7 dell'articolo 7 della l.r. 12/2017, nell'inserire il riferimento ai servizi socio-educativi introduca il vincolo di destinazione delle risorse discendenti dal processo di estinzione delle IPAB in favore delle fasce di popolazione deprivata e socialmente fragile;

- Rilevata la necessità di un approfondimento in merito agli articoli da 13 a 15 del ddl sulle attività estrattive, relativamente all'introduzione del principio dello scomputo dal canone concessorio di escavazione degli interventi di manutenzione del territorio o di edifici pubblici al fine di garantire la realizzazione di tali interventi senza alcun onere aggiuntivo;
- Ritenuto non opportuno, per quanto riguarda le specie cacciabili, reintrodurre nel carnere varie specie di anatidi, la pernice bianca e la lepre variabile, escluse dall'attività venatoria dall'articolo 2, comma 5, della l.r. 5/2018 che l'articolo 16 del ddl intende abrogare, in quanto trattasi di specie in continua e costante contrazione per le quali i piani di prelievo contano pochissimi capi e riguardano un numero assolutamente residuale di cacciatori;
- Ritenuto che la previsione di cui all'articolo 17, secondo la quale la Giunta regionale disciplini "il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria, gli interventi e le iniziative per la prevenzione dei danni stessi nonché il loro accertamento, sentiti gli ATC e CA", debba coinvolgere anche le province e la Città metropolitana, ancorché abbiano competenza risarcitoria per gli eventi dannosi riscontrati all'interno delle zone precluse all'attività venatoria (oasi di protezione faunistica e zone di ripopolamento e cattura);
- Considerato opportuno prevedere all'articolo 18 la presentazione delle domande di opposizione dopo la pubblicazione dei piani provinciali, nonché il ripristino della normativa inerente la costituzione dei fondi chiusi, presente nella l.r. 70/96 ora abrogata;
- Valutata non opportuna la deroga introdotta dall'articolo 19 al divieto di immissione di selvaggina sul territorio dopo il termine del 31 luglio di ogni anno, in ragione della aleatorietà e variabilità interpretativa tra le diverse province e in quanto volta a determinare un inquinamento genetico delle popolazioni rustiche, o comunque limitarla alle sole AFV (Aziende Faunistico Venatorie) ubicate all'interno degli ATC (Ambiti Territoriali di Caccia);
- Considerato più soddisfacente, all'articolo 21, prevedere l'ammissibilità a un solo CA anziché la previsione di una diversa disciplina tra il prelievo della tipica fauna alpina e il prelievo di altri esemplari della fauna selvatica;
- Ritenuto che il disposto dell'articolo 22 che prevede la possibilità di praticare la caccia di selezione agli ungulati, compreso il cinghiale, due ore prima del sorgere del sole e due ore dopo il tramonto, sia in contrasto con il dettato dell'articolo 18 della legge quadro nazionale n. 157/1992, che contempla la sola possibilità di praticare la caccia di selezione fino a un'ora dopo il tramonto;
- Considerato opportuno, al comma 1 dell'articolo 22, prevedere l'abrogazione del comma 9 dell'articolo 11 della legge regionale 5/2018;
- Valutata la necessità, all'articolo 23, di introdurre soglie di accesso per i cacciatori "esterni" in relazione alle condizioni ambientali e faunistico dei singoli ATC e CA, anziché prevedere modifiche delle percentuali definite per legge da parte della Giunta regionale;

- Considerato, inoltre, opportuno, al terzo comma dell'articolo 24 prevedere la possibilità per la Giunta di sospendere o di ridurre il prelievo di determinate specie a fronte di comprovate necessità;
- Ritenuto di introdurre all'articolo 25, comma 1, l'indicazione della sanzione amministrativa "da euro 50,00 a euro 300,00" e di abrogare i commi 2 e 3;
- Ritenuto, altresì, che i piani faunistici venatori di cui all'articolo 26 siano elaborati e approvati in tempi certi e aggiornati periodicamente;
- Valutata favorevolmente l'equiparazione del commercio ambulante alle attività di commercio classiche in riferimento ai criteri di accesso alle attività;
- Ritenuta, inoltre, necessaria una definizione più chiara delle nuove attività assegnate dall'articolo 55 agli enti di area vasta in materia di accertamenti ed ispezioni degli impianti termici, pur ravvisando con favore il previsto trasferimento regionale di risorse finanziarie utili a fronteggiare l'espletamento delle nuove attribuzioni;
- Ritenuto, altresì, che la delega in materia di formazione professionale e di orientamento non possa essere dissociata dalla funzione di gestione dell'edilizia scolastica, la cui competenza è in capo alla Città metropolitana e alle province e che solo l'esercizio congiunto di entrambe possa assicurare una valida governance sia del processo di programmazione del piano annuale del dimensionamento e dell'offerta formativa sia di una efficace gestione successiva, al fine, da un lato, di promuovere e sostenere lo sviluppo socio-economico del territorio e dell'intera filiera della formazione e dell'orientamento, evitando dispersioni e scelte poco coordinate e ridondanti, e, dall'altro, di attuare percorsi virtuosi di ammodernamento degli spazi scolastici disponibili in relazione alle nuove esigenze didattiche, di un razionale utilizzo degli stessi e di ottimizzazione delle relative spese di gestione e manutenzione;
- Ritenuto, pertanto, imprescindibile mantenere le deleghe in materia di formazione professionale e orientamento in capo alla Città metropolitana al fine di garantire la stretta correlazione con il territorio e con l'attività di orientamento scolastico gestita dalle province in coordinamento con gli istituti scolastici, e possibilmente di estenderle anche alle altre province piemontesi;
- Rilevata, inoltre, la necessità di discutere il tema all'interno dell'Osservatorio regionale in materia di riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi agli enti locali istituito con DGR n. 2-406 del 13 ottobre 2014, in quanto luogo naturale di concertazione sull'attuazione della succitata legge e di stralciare, dunque, dal ddl in esame le disposizioni in tema di formazione professionale;
- Rilevata, altresì, la necessità, in seno al suddetto Osservatorio, di un approfondimento con l'assessore competente anche sulle tematiche in materia di caccia stralciando, pertanto, dal ddl in esame le relative disposizioni;
- Rilevata, infine, la difficoltà nel procedere ad un'analisi approfondita del ddl in assenza di specifici elementi finanziari fondamentali;

Delibera

a maggioranza dei presenti, di esprimere parere favorevole in ordine al disegno di legge n. 83 "*Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2020*", condizionato allo stralcio dal ddl in esame delle disposizioni in tema di caccia e di formazione professionale.

Il Presidente

Davide CROVELLA
(firmato in originale)